

Il rappresentante *B. Benvenuti*: Domando la parola per avvertire che la Commissione ha incaricato un altro de' suoi membri per far le veci di relatore.

Il rappresentante *Bigaglia (legge)*: Nel progetto ora in discussione, riformato dalla Commissione di legislazione, è detto, agli articoli 1. 2. 3., che l'Ufficio, dal quale soltanto col mezzo de' propri notai saranno levati i protesti degli effetti cambiarii, verrà costituito da tutti i notai, qui residenti, i quali volessero prenderne parte, libero ad essi di ritirarsi dall'associazione.

Questa duplice libertà mi sembra eccessiva, poichè espone al pericolo, se non probabile, almeno possibile, che l'Ufficio da un punto all'altro resti deserto. Veramente, l'interesse che vi hanno i notai, autori in origine del progetto, non farebbe presumere la verificazione del caso; ma, trattandosi di una legge, mi sembra non essere sufficiente che l'esecuzione di essa sia basata sopra una semplice presunzione. La legge, ora proposta, infrange o modifica in parte quella vigente, la quale stabilisce che sia in facoltà del possessore della lettera di cambio di servirsi di quel notaio, in cui abbia la maggior confidenza: la legge nuova deve adunque provvedere ad una sostituzione, non soggetta ad incertezze dipendenti dall'altrui volontà, ed imporre quindi de' doveri, perchè almeno un certo determinato numero di notai sia obbligato a non abbandonare l'Ufficio. Mi sembra che in questo senso dovrebbero essere riformati i tre primi articoli, sentiti prima i notai, che vi sarebbero interessati.

L'articolo 4. obbliga ad ore determinate la presentazione degli effetti cambiarii protestabili, e stabilisce l'irresponsabilità dell'Ufficio per la inesecuzione del protesto di quelli più tardi presentati. Tali disposizioni meritano d'essere ancora ponderate, ravvisandosi anco in esse un'alterazione al disposto del parag. 162 del Codice di commercio.

L'articolo 11. ritiene i notai addetti all'Ufficio responsabili solidariamente di ogni danno recato alle parti: tale disposizione ha ad essere preceduta e conseguente di una convenzione, che dovrebbe aver luogo tra notai, che con atto spontaneo vi si obbligassero.

Coll'articolo 12. viene proposto che la Camera di commercio, da cui l'Ufficio dei protesti dovrebbe dipendere, ne sorvegliasse l'esatta regolarità. Sembra che con ciò s'intenda prescindere dalla formalità, alla quale erano tenuti i notai per l'articolo 176, di fare inscrivere i protesti in giornata nella Cancelleria del tribunale mercantile. Se ciò fosse, insorgerebbe un'altra modificazione della legge in corso; e parmi sia quindi da esaminar bene se il nuovo provvedimento suggerito offra maggiori guarentigie del precedente.

Finalmente, è pure da osservare se sia da stabilire qualche cosa di più preciso sull'orario dell'Ufficio, l'intervento de' notai e la firma degli atti, nel caso d'impedimento del preposto.

Appoggiato sopra tali riflessi, io vorrei, che, sospesa oggi la discussione, fossero rimessi il progetto e regolamento, per l'istituzione dell'Ufficio de' protesti, alla Commissione di legislazione, perchè, in unione